



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

REGOLAMENTO

per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 31.01.2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate ai contribuenti dalla Società di riscossione incaricata, dal 2014 al 31.10.2016:

- ICI relativa agli anni di imposta 2006/2007
- TARSU relativa agli anni 2005/2011

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Entrate e Tributi.

3. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata e soggetti ammessi

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2014 al 31.10.2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Sono ammessi alla definizione agevolata i debitori che rispetto alle ingiunzioni di cui al precedente art.1:

- manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro e non oltre il 2 maggio 2017;
- non hanno pagato in tutto o in parte le ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- hanno proposto ricorso avverso le predette ingiunzioni fiscali, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle spese di giudizio.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente Regolamento i carichi affidati al concessionario Equitalia fino al 31.12.2013, disciplinati dall'art. 6 del D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito dalla L. 225/2016.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune e alla Società concessionaria, apposita istanza entro il 2 maggio 2017.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e

luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno di rinunciare alla prosecuzione della lite e alle spese di giudizio.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario comunica al contribuente ed al Comune, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 30.06.2017, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

2. Qualora l'istanza venga accolta, ai debitori è comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) fino all'importo di € 200,00.....versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

b) fino all'importo di € 800,00...versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e dicembre 2017;

c) fino all'importo di € 1.499,00...versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017, dicembre 2017 e aprile 2018;

d) fino all'importo di € 2.999,00...versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017, dicembre 2017, aprile 2018 e luglio 2018;

e) oltre l'importo di € 3.000,00...versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017, dicembre 2017, aprile 2018, luglio 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria comunale, o tramite bollettini postali intestati al Comune.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

5. Il Comune, ad avvenuto versamento dell'unica rata ovvero dell'ultima rata in caso di dilazione del pagamento, provvederà al rimborso delle spese documentate sostenute dal Concessionario per la riscossione coattiva in relazione agli importi oggetto di definizione agevolata.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario. Le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.